

Decreto federale concernente la creazione di un sistema di finanziamento speciale per compiti connessi al traffico aereo

del 3 ottobre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 agosto 2007¹,
decreta:

I

La Costituzione federale² è modificata come segue:

Art. 86 cpv. 3 frase introduttiva, 3^{bis} e 4

³ Impiega la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, nonché il prodotto netto della tassa d'utilizzazione delle strade nazionali per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:

^{3bis} Impiega la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione per i seguenti compiti e spese connessi al traffico aereo:

- a. contributi a provvedimenti di protezione dell'ambiente resi necessari dal traffico aereo;
- b. contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, purché l'adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche;
- c. contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo.

⁴ Se i mezzi per i compiti e le spese connessi alla circolazione stradale e al traffico aereo non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento sull'imposta di consumo per i relativi carburanti.

¹ FF 2007 5789
² RS 101

II

Il presente decreto sottostà all'approvazione del Popolo e dei Cantoni.

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2008

Il presidente: André Bugnon

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2008

Il presidente: Christoffel Brändli

Il segretario: Philippe Schwab